



COMUNE DI CANDIANA

REGIONE VENETO - PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma, 40 – 35020 Candiana (PD) - C.F.: 80009110281 - P. IVA: 01039100282

www.comune.candiana.pd.it – protocollo@comune.candiana.pd.it – protocollo.comune.candiana.pd@pecveneto.it

ORDINANZA

N. 26 DEL 01-10-2025

Sindaco

(n. 11 del 01-10-2025)

C O P I A

Ufficio: SINDACO

OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI PER IL CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO OVVERO LA LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/04/2026

IL SINDACO

PREMESSO che il Consiglio Regionale, con provvedimento n. 57 dell'11/11/2004 ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e che con D.C.R. n. 90 del 19/04/2016 ha provveduto al suo aggiornamento;

PREMESSO che il suddetto Piano prevede che il Tavolo Tecnico Zonale venga costituito per ogni Provincia, presieduto e coordinato dal Presidente della Provincia e composto dai Comuni del territorio provinciale, con il compito di attuare per il territorio di competenza gli indirizzi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera e coordinare le misure a livello comunale;

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, previa verifica di assoggettabilità e valutazione ambientale strategica (VAS), ha approvato l'aggiornamento del PRTRA, con DGR n. 377 in data 15/04/2025;

CONSIDERATO che con l'aggiornamento del P.R.T.R.A. del 15/04/2025, sono intervenuti un significativo potenziamento ed un'integrazione delle misure di Piano, tenuto conto degli scenari energetici ed emissivi che nel frattempo si sono resi disponibili e contestualmente coniugando organicamente le proprie previsioni con la pianificazione del PNCIA Programma Nazionale di Controllo dell'Inquinamento Atmosferico e PNTEC Piano Nazionale Integrato per l'energia ed il Clima a scala di bacino Padano (Accordo interregionale).

PRESO ATTO che nell'incontro del 02/02/2025 il Tavolo Tecnico Zonale dell'intera Provincia ha stabilito che il TTZ può operare in sessione plenaria o per sessioni ristrette di Comuni, identificati per aree territoriali omogenee o per specifiche emergenze collegabili a particolari situazioni ambientali;

PRECISATO che ai sensi dell'art.4 dell'allegato A2 "Normativa generale" della DGR n 337 del 15/04/2025, le attività di indirizzo e verifica dell'attuazione del PRTRA sono attribuite al comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS);

RILEVATO che con Disposizione n. 45 approvata dai Sindaci durante il TTZ Provinciale convocato l'11 Settembre 2025, è stato confermato Il Regolamento di Funzionamento del TTZ approvato con disposizione n. 1/05 11 febbraio 2005 Prot Prov 16978 del 15/02/2005;

VISTA la DGRV 1855 del 29/12/2020 che ha disposto, con decorrenza 01/01/2021, la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale approvata ai sensi degli artt. 3 e 4 del Dlgs. 13/08/2010 n. 115 con DGR n. 2130 del 23/10/2012;

VISTO il D.Lgs.13.8.2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

CONSIDERATO che alla data del TTZ a fronte di un limite massimo di n. 35 superamenti/anno stabilito dall'allegato XI del D.Lgs. 155 del 13/08/2010, nelle stazioni di rilevamento ARPAV di PD Mandria e PD Arcella sono stati rilevati rispettivamente n. 19 e 20 superamenti di PM10;

VISTO che la DGRV 836/2017 avente per oggetto Approvazione del *"Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano"*;

VISTO che la DGRV 836/2017 prevede tra l'altro apposite limitazioni alla circolazione per i Comuni ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 o del Biossido di Azoto (NO 2);

VISTA la DGRV 238 del 02/03/2021 che prevede misure straordinarie per la qualità dell'aria da estendere al territorio regionale, anche in attuazione degli impegni presi con lo Stato nell'ambito dell'Accordo di Bacino Padano, in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea di condanna dello Stato Italiano per la violazione sistematica e continuata delle disposizioni della Direttiva 2008/50/CE;

VISTA la DGRV 1089 del 09/08/2021 avente per oggetto gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure recate dalla DGRV 238/2021;

CONSIDERATO che il progetto MoVe-In, avviato con la DGRV n. 1045/2022 e descritto nel D.D.R. n. 230/23, è stato inserito come scheda T.3.b tra le azioni operative nell'ambito "Trasporti" dell'aggiornamento del PRTRA approvato con DGR n. 377 del 15/04/2025 e che costituisce una misura alternativa alle limitazioni del traffico in caso di "nessuna allerta";

PRESO ATTO che con l'aggiornamento del PRTRA il TTZ provinciale è tenuto alla verifica annuale, entro il 31 ottobre, dell'adozione delle ordinanze da parte dei comuni, e successiva trasmissione dei risultati alla U.O. qualità dell'aria e Tutela dell'Atmosfera;

PRESO ATTO che il nuovo piano, con l'azione operativa T.3.d (all. A1), prevede il potenziamento dei controlli da parte dei comuni al fine di verificare il rispetto delle limitazioni della circolazione disposte tramite ordinanza sindacale nel periodo dal 01 ottobre 2025 al 30 aprile 2026, disponendo inoltre la rendicontazione di tali controlli al TTZ provinciale entro il 15 maggio 2026;

PRESO ATTO che le deroghe alle limitazioni della circolazione di cui all'allegato C della presente disposizione, individuate ai sensi della DGR n. 836/2017 (Nuovo Accordo di bacino Padano), in continuità con gli anni precedenti e coerentemente con quanto stabilito dall'aggiornamento di Piano hanno finalità di tipo

pubblico, sociale e per il trasporto di portatori di handicap o persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i veicoli speciali definiti all'art. 54 lett.f), g), n) del Codice della Strada;

RILEVATO che deve essere garantito il rispetto di tutte le disposizioni stabilite dal programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati e dalla coordinata disciplina per le zone ordinarie di cui alla DGR 813/2021 e ss. modifiche. In particolare, devono essere osservate le prescrizioni relative alle modalità e tempistiche di spandimento degli effluenti zootecnici, dei loro assimilati dei fertilizzanti, nonché le limitazioni specifiche previste nei giorni di allerta PM10 individuati nel bollettino agrometeo pubblicato da ARPAV nel portale istituzionale;

RITENUTO opportuno, in applicazione delle DGRV e dell'aggiornamento del PRTRA sopra richiamati, di prevedere l'adozione di misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare nella prossima stagione invernale, in quanto tale periodo è caratterizzato da elevate concentrazioni di inquinanti e graduate in base ai livelli di allerta PM10: livello nessuna allerta – verde, livello allerta 1- arancio, livello allerta 2- rosso;

VISTO il D.LGS 267/2000;

ORDINA

CON DECORRENZA DAL 01/10/2025 AL 30/04/2026 L'ATTUAZIONE DELLE SEGUENTI MISURE, DI CUI ALL'ALLEGATO "B" DELLA DISPOSIZIONE N. 45 DELLA PROVINCIA DI PADOVA:

PER L'INTERO TERRITORIO COMUNALE

❖ **LIVELLO "VERDE": dal 01/10/2025 al 30/04/2026**

a) Divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
- veicoli della categoria "N" ed "L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
- autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
- autoveicoli in coda "lunga" ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;

b) (Azione AG.1.a) divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e potenziamento dei controlli;

(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).

c) (Azione E.7.a), divieto di falò tradizionali fuochi d'artificio (con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a), sono ammessi al massimo due eventi complessivi, in occasione di festeggiamenti tradizionali qualora promossi o autorizzati dall'Ente comunale, prescrivendo le dimensioni massime consentite per i falò e assicurando che la biomassa utilizzata sia ben stagionata e priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.);

- d) (Azione E.3.a) limite massimo di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- e) (Azione E.3.c) obbligo di:
- installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione*);
 - installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³; (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione*);
- f) (Azione E.1.a) divieto di:
- utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a due stelle comprese);
- g) (Azione E.3.d) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- h) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E.5 E.6, E.7, E.8). È possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi; (*misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva*)
- i) potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni della circolazione veicolare, dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di spandimento dei liquami;



❖ ATTIVAZIONE MISURE TEMPORANEE

*In base al **bollettino regionale di previsione** della qualità dell'aria e nitrati, **emesso da Arpav**, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, nel periodo dal 01/10/2025 al 30/04/2026. Tali misure entrano in vigore il giorno successivo a quello di emissione del bollettino e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.*

1. PRIMO LIVELLO ALLERTA - "LIVELLO ARANCIO"

in caso di 4 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emissione del bollettino.

a) **divieto** per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

b) (Azione E.7.a) **divieto** di

- falò tradizionali e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4, ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a;
- barbecue/preparazione di caldarroste (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche . Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche

c) (Azione AG.1.a) **divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali**, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;

(*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).

d) (Azione E.3.d) **obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

e) (Azione E.3.c) **obbligo** di:

- installazione di generatori di calore di potenza <= a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³ ; (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione*);
- installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³ ; (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione*);

f) (Azione E 1 a) **divieto** di:

- utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese)
- g) (Azione E.3.a) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; (limitatamente a ad asili nido e materne, scuole dell'infanzia, non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
- j) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8); È possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi; (*misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva*)

2. **SECONDO LIVELLO ALLERTA – “LIVELLO ROSSO”.**

in caso di 10 giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del limite di legge giornaliero del PM10 e si attiva a partire dal giorno successivo a quello di emissione del bollettino

- a) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- b) (Azione E.7.a) **divieto** di:
- falò tradizionali e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4, ai sensi del D.Lgs n. 123/2015 art.3 comma 2 lett. a;
 - barbecue/preparazione di caldarroste (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche . Restano esclusi dai divieti i barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche;
- c) (Azione AG.1.a) **divieto di assoluto*** di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
- (*) ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- d) (Azione E.3.d) **obbligo di utilizzare**, nei generatori di calore a **pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- e) (Azione E 3 c) **obbligo** di:

- installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione*)
- installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³; (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione*);

f) (Azione E 1 a) divieto di:

- utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);

h) (Azione E.3.a) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7 (limitatamente a ad asili nido e materne, scuole dell'infanzia, non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

g) (Azione E.3.b) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8); È possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi; (*misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva*);

D I S P O N E

Di comunicare la presente:

- alla Polizia Locale del Comune di Candiana per gli adempimenti di competenza;
- alla cittadinanza;
- All'Albo Pretorio online;
- alla stazione Carabinieri di Agna
- alla Provincia di Padova;

A norma dell'art.3, comma4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, invia straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. In relazione al disposto dell'art. 37, comma3, del D.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.p.r. 495/92.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

Candiana, 01 Ottobre 2025



Il Sindaco
f.to Luca Manfrin

**ORDINANZA Sindaco
N. 26 R.G. DEL 01-10-2025**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 449 Reg. Pubbl.

Certifico, che copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 02-10-2025 al 17-10-2025.

Candiana, li 02-10-2025.



Il Funzionario Incaricato
f.to Rossetto Christian



COMUNE DI CANDIANA

REGIONE VENETO - PROVINCIA DI PADOVA

Via Roma, 40 - 35020 Candiana (PD) - C.F.: 80009110281 - P. IVA: 01039100282

www.comune.candiana.pd.it - protocollo@comune.candiana.pd.it - protocollo.comune.candiana.pd@pecveneto.it

ORDINANZA

N. 29 DEL 27-10-2025

Sindaco

(n. 12 del 27-10-2025)

C O P I A

Ufficio: SINDACO

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA SINDACALE N. 26/2025 ED AGGIORNAMENTO AI SENSI DELLA NOTA REGIONE VENETO PROT. REG. N. 535301."PROVVEDIMENTI TEMPORANEI PER IL CONTENIMENTO DELL' INQUINAMENTO ATMOSFERICO OVVERO LA LIMITAZIONE DELL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI TERMICI E COMBUSTIONI ALL'APERTO NEL TERRITORIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/10/2025 AL 30/04/2026."

IL SINDACO

PREMESSO che la Regione Veneto con D.C.R. n. 57 del 11/11/2004, ha approvato il Piano Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), quale strumento di valutazione della qualità dell'aria, nonché come documento strategico per la predisposizione delle misure di contrasto all'inquinamento atmosferico da attuare nel territorio regionale

VISTO il D.Lgs. 13/08/2010, n.155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" ed in particolare l'art. 9, che attribuisce alle Regioni e alle Province autonome la competenza ad adottare i piani che prevedano le misure utili a limitare le principali sorgenti di emissione al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, e che stabilisce, tra l'altro, il valore limite nelle 24 ore, per la protezione della salute umana, pari a 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;

CONSIDERATO che il D.L. n. 121/2023 (convertito con Legge n. 155/2023), al fine di assicurare l'esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 nella causa C-644/18, ha richiesto alle quattro regioni del Bacino Padano (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte) l'aggiornamento dei rispettivi "piani di qualità dell'aria" modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, entro dodici mesi dall'approvazione del Decreto Legge stesso;

DATO ATTO che, in risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea sopra menzionata, la D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021 "Piano straordinario per la qualità dell'aria coordinato tra le regioni del bacino Padano", successivamente integrata con DGRV n. 1089 del 09.08.2021, ha introdotto una serie di misure straordinarie finalizzate a contenere le emissioni dirette di PM e dei principali precursori (NOx e NH3);

TENUTO CONTO che la Regione Veneto, dando seguito alla proposta di Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, adottata con DGR n. 480 del 02/05/2024, previa



verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (V.A.S.), ha approvato l'aggiornamento del P.R.T.R.A., con D.G.R.V. n. 377 in data 15/04/2025;

VISTO l'art. 7 comma 3 dell'Appendice A2 "Normativa generale" della DGR n.337 del 15/04/2025, ai sensi del quale il T.T.Z. provinciale è tenuto alla verifica annuale, entro il 31 ottobre, dell'adozione delle ordinanze da parte dei Comuni, e successiva trasmissione dei risultati alla U.O. Qualità dell'Aria e Tutela Dell'Atmosfera;

VISTA la D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017, il "Nuovo Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", recante una serie di interventi comuni da porre in concorso con quelli già previsti dal P.R.T.R.A., nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

CONSIDERATO che le misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico da attuare durante il semestre ottobre-aprile, sono modulate in funzione dei livelli di allerta 0 "verde", 1 "arancio", 2 "rosso", in relazione alla valutazione della criticità legata alle concentrazioni di PM10:

- il livello di allerta 1 - colore arancio - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 4 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- il livello di allerta 2 - colore rosso - si attiva quando vengono misurati e previsti almeno 10 giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero per il PM10;
- in tutti gli altri casi è attivo il livello nessuna allerta - colore verde.

Per il ritorno al livello nessuna allerta - colore verde da una criticità superiore (arancio o rosso) sono necessari 2 giorni consecutivi, misurati e previsti, di rispetto del valore limite giornaliero per il PM10.

PRECISATO che il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 avviene sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati sulla qualità dell'aria e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti; che il lunedì, mercoledì e venerdì sono i giorni di controllo dei dati di qualità sui giorni antecedenti. Al raggiungimento del livello di allerta si attiveranno le misure temporanee il giorno successivo a quello di controllo e resteranno in vigore fino al giorno di controllo successivo;

PRESO ATTO dell'esito dell'incontro del Tavolo Tecnico Zonale provinciale riunito il 11/09/2025, esplicitato nella Disposizione n. 45 approvata nel medesimo incontro, acquisita al Protocollo Comunale con n. 4423 del 17/09/2025, e recante le misure di contrasto dell'inquinamento atmosferico da applicare secondo i livelli di allerta 0 "Verde", 1 "Arancio", 2 "Rosso", nei seguenti ambiti:

- circolazione stradale (solo per i Comuni dell'agglomerato e maggiori di 10.000 ab.) comprese le domeniche ecologiche;
- installazione e utilizzo degli impianti termici;
- disposizioni sulla dispersione termica
- abbruciamenti di residui vegetali;
- disposizioni su falò tradizionali, fuochi d'artificio e barbecue;

TENUTO CONTO della Relazione Regionale della Qualità dell'Aria (anno di riferimento 2024), redatta da ARPAV ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 81, nella quale si attesta un diffuso sforamento del valore limite di superamenti/anno (35) per il PM10 su tutta la pianura Veneta;

PREMESSO che il miglioramento della qualità dell'aria rappresenta un fattore determinante per il benessere dei cittadini e per la tutela del patrimonio ambientale ed il suo perseguitamento può avvenire sia con l'adozione di misure strutturali di lungo periodo, sia con l'applicazione di misure straordinarie;

RITENUTO opportuno, anche in considerazione delle peculiari caratteristiche orografiche del territorio, favorevoli all'accumulo di agenti inquinanti soprattutto durante la stagione invernale, di dare seguito alla DGRV n. 836 del 06/06/2017, alla D.G.R.V. n. 238 del 02.03.2021, e alle misure di **contenimento** dell'inquinamento atmosferico contenute nella Disp. n 45 del T.T.Z. provinciale del 11/09/2025, e ai sensi dell'ultimo aggiornamento del P.R.T.R.A., DGRV n.377 del 15/04/2025 nonché al Disp. n 45 del T.T.Z. provinciale del 11/09/2025 allineato alla successiva nota Prot. Reg. n. 459766 del 17/09/25;

VISTI:

- la Legge Regionale 33/85 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela dell'ambiente";
- il D.L.gs 267/2000, artt. 50 e 54, recante le competenze e le funzioni del Sindaco;
- L.R. Veneto n. 11/2001 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- la Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.P.R. n. 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";

ORDINA

**L'ISTITUZIONE NEL PERIODO DAL 01/10/2025 FINO AL 30/04/2026 (SALVO ESTENSIONE
VALIDITÀ DI ALCUNE MISURE OLTRE TALE PERIODO), DELLE SEGUENTI MISURE FINALIZZATE
ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA:**

PER L'INTERO TERRITORIO COMUNALE

❖ ALLERTA 0 "LIVELLO VERDE"

- a) divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:
 - autobus, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria "N" "L" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;

- autoveicoli in coda "lunga" ai semafori ove presente la specifica segnaletica verticale;
- b) divieto assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e potenziamento dei controlli;

() ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.Lgs n. 19 del 2021).*

- c) limitazione di falò tradizionali e fuochi d'artificio: sono ammessi al massimo due eventi* complessivi in occasione dei festeggiamenti tradizionali;

Si prescrive inoltre che la biomassa utilizzata nei falò sia ben stagionata e priva di residui (fogliame, tessuti, imballaggi ecc.) in modo da contenere al massimo l'impatto sulla qualità dell'aria. Il numero di fuochi d'artificio, e il numero di falò, le dimensioni e l'ingombro degli stessi, previsti per ognuno dei due eventi, sarà comunicato preventivamente al TTZ Provinciale con apposito Modulo all.3 della nota Prot. Provinciale n. 67512 del 22/09/25.

() si intende l'insieme dei festeggiamenti previsti e autorizzati dai Comuni, nei due eventi dedicati ai festeggiamenti tradizionali e non il singolo falò;*

- d) limite massimo di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;

(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);

- e) (Azione E.3.c) obbligo di:

- installazione di generatori di calore di potenza \leq a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- installazione di generatori di calore di potenza $>$ di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- f) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a due stelle comprese);

- g) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore o uguale ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del Decreto Legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un

Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- h) nelle more dell'emanazione di linee di indirizzo regionali, adottare provvedimenti o prevedere nei regolamenti comunali l'obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico, in presenza di impianti termici di climatizzazione attivati (classificazione degli edifici, ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E.5 E.6, E.7, E.8); è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);
- i) potenziamento dei controlli con particolare riguardo al rispetto delle limitazioni dell'utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto;

❖ ALLERTA 1 - "LIVELLO ARANCIO"

- a) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- b) divieto di:
 - falò tradizionali, e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche;
- c) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
() ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).*
- d) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- e) obbligo di:
 - installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aienti emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³; *(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);*
 - installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del

Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e aventi emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³; (misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);

- f) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
- g) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7;
(limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura; limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013));
- h) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8. è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;

(misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva).

❖ ALLERTA 2- "LIVELLO ROSSO".

- a) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
 - b) divieto di:
 - falò tradizionali e fuochi d'artificio, con classificazione F2, F3, F4 ai sensi del D.Lgs 123/2015 art 3 comma 2 lett. a);
 - barbecue (utilizzanti combustibili solidi e all'aperto) afferenti ad attività economiche. Restano esclusi dai divieti i barbecue non afferenti ad attività economiche;
 - c) divieto di assoluto* di combustione all'aperto di residui vegetali, anche di modiche quantità e contestuale potenziamento dei controlli;
- (* ai sensi del presente divieto, sono sempre fatte salve le prescrizioni di lotta obbligatoria fitosanitaria (D.lgs n. 19 del 2021).
- d) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore
 - e) obbligo di:

- installazione di generatori di calore di potenza < = a 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e averti emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 25 mg/Nm³;(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - installazione di generatori di calore di potenza > di 35 kW alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva "4 stelle" o superiore (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente n. 186 del 07/11/2017) e averti emissioni di polveri PP inferiori o uguali a 15 mg/Nm³;(misura permanente anche oltre il periodo di riferimento del provvedimento d'attuazione);
 - f) divieto di utilizzare generatori di calore ad uso civile a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore a "4 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (divieto di utilizzo di generatori fino a tre stelle comprese);
 - g) limite massimo di 18 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993(*), con le sigle E1, E2, E4, E5, E6, E7; (limitatamente ad asili nido e materne (scuole dell'infanzia) non si applica la riduzione di temperatura); limite massimo di 17 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie negli edifici destinati ad attività industriali e artigianali classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con la sigla E8; sono fatte salve le eccezioni di legge (DPR n. 74/2013);
 - h) obbligo di chiusura delle porte comunicanti con l'esterno degli esercizi commerciali e assimilabili e dei pubblici esercizi ed edifici con accesso al pubblico classificati, ai sensi del DPR n. 412/1993, con le sigle E.2 E.3 E.4 E. 4, E.5 E.6, E.7 E.8., è possibile derogare alla chiusura delle porte in presenza di dispositivi in grado di garantire un'efficacia equivalente a quella della chiusura delle porte, con un approccio sostenibile riguardo ai consumi energetici di tali dispositivi;
- (misura valida anche nel periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione estiva);*

DISPONE

Di comunicare la presente:

- alla Polizia Locale del Comune di Candiana per gli adempimenti di competenza;
- alla cittadinanza;
- all'Albo Pretorio online;
- alla stazione Carabinieri di Agna;
- alla Provincia di Padova;

A norma dell'art.3, comma4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del D.lgs. n. 104 del 2/7/2010, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 30 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Veneto oppure, invia straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. In relazione al disposto dell'art. 37, comma3, del D.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in

relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP., con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.p.r. 495/92.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

Candiana, 24 Ottobre 2025

ALL. 1 AUTOCERTIFICAZIONE DEROGHE LIMITAZIONE CICLOLAZIONE

ALL. 2 AUTOCERTIFICAZIONE DEROGHE DOMENICHE ECOLOGICHE.



Il Sindaco
f.to Luca Manfrin

**ORDINANZA Sindaco
N. 29 R.G. DEL 27-10-2025**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 502 Reg. Pubbl.

Certifico, che copia della presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27-10-2025 al 11-11-2025.

Candiana, li 27-10-2025.



Il Funzionario Incaricato
f.to Rossetto Christian